



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027



SSL del GAL Valli del Canavese "Canavese Smart Rural Lab"
Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

GAL	Valli del Canavese
INTERVENTO	SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali - Azione 2) Produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo.
BANDO	Produzione di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo
SCADENZA	13/03/2026

Indice generale

A.	Intervento, soggetti e risorse	1
A.1	Descrizione generale dell'Intervento/Sottointervento/Azione	1
A.2	Finalità e obiettivi del bando	1
A.3	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno	2
A.3.1	Numero di domande presentabili	2
A.4	Dotazione finanziaria	2
A.5	Scadenza del bando	2
B.	Caratteristiche del regime di sostegno	2
B.1	Entità della spesa e del sostegno	2
B.2	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	3
B.3	Requisiti di localizzazione e requisiti ambientali	4
B.4	Criteri di ammissibilità	6
B.5	Investimenti ammissibili e non ammissibili	8
B.5.1	Tipologia di investimenti ammissibili	8
B.5.2	Tipologia di investimenti non ammissibili	9
B.6	Spese ammissibili e non ammissibili	9
B.6.1	Caratteristiche delle spese ammissibili	9
B.6.2	Categorie di spese ammissibili	9
B.6.3	Spese non ammissibili	10
B.6.4	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse	11
B.6.5	Inizio e decorrenza delle spese	12
B.6.6	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	12
B.6.7	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	13
B.7	Criteri di selezione e graduatoria	13
B.8	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	17
B.8.1	Impegni essenziali	17
B.8.2	Impegni accessori	18
C.	Fasi e tempi del procedimento	20
C.1	Procedimento amministrativo	20
C.1.1	Responsabili e tempi del procedimento	20
C.1.2	Termini e fasi del procedimento	21
C.2	Domanda di sostegno	22
C.2.1	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	22
C.2.2	Presentazione delle domande	23
C.2.3	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	24
C.3	Istruttoria della domanda di sostegno	26
C.3.1	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria	26
C.4	Modifiche in corso d'opera al progetto	29
C.4.1	Variante	29

C.4.1.1	Documentazione da allegare alla domanda di variante	30
C.4.1.2	Istruttoria della domanda di variante	30
C.4.2	Adattamento tecnico/tecnico-economico	31
C.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	32
C.5.1	Domanda di Proroga	32
C.5.2	Domanda di Voltura	32
C.5.3	Domanda di Rinuncia	33
C.5.4	Domanda di correzione errori palesi	33
C.5.5	Conclusione delle procedure di aggiudicazione	33
C.5.6	Per i beneficiari pubblici: Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno 34	
C.5.6.1	Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	34
C.5.6.2	Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	34
C.5.6.3	Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	34
C.6	Domande di pagamento	35
C.6.1	Domanda di anticipo	35
C.6.1.1	Termine per la presentazione della domanda di anticipo	35
C.6.1.2	Documentazione richiesta per la domanda di anticipo	35
C.6.1.3	Istruttoria domanda di anticipo	36
C.6.2	Domanda di saldo	37
C.6.2.1	Termine per la presentazione della domanda di saldo	37
C.6.2.2	Documentazione richiesta per la domanda di saldo	37
C.6.3	Istruttoria domanda di saldo	38
C.6.4	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	39
C.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento)	39
C.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)	40
C.9	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	40
C.10	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	41
D.	Disposizioni finali	41
D.1	Ispezioni e controlli	41
D.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	43
D.3	Monitoraggio dei risultati	43
D.4	Pubblicazione, informazioni e contatti	43
D.5	Ricorsi	44
E.	Glossario	44
F.	Normativa di riferimento	47
G.	Allegati	49

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale dell'Intervento/Sottointervento/Azione

L'Intervento rientra nella Strategia di Sviluppo Locale "Canavese Smart Rural Lab" del GAL Valli del Canavese, approvato dalla Regione Piemonte con DD 939/A1615A/2023 del 01.12.2023, nel quadro della SRG06 del CSR 2023-2027.

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

Gli investimenti sono diretti alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo attraverso l'utilizzo della biomassa proveniente da scarti di lavorazione agricola e agroalimentare e delle biomasse legnose e derivanti da residui di lavorazione e utilizzazione delle risorse forestali, promuovendo l'uso efficiente delle risorse mediante la diffusione delle migliori prassi sull'uso a cascata della biomassa. Gli impianti a biomassa saranno vincolati alla sola produzione termica o alla cogenerazione di energia termica ed elettrica, alla filiera corta e al rispetto delle normative (localizzazione e emissioni) sulla qualità dell'aria. L'energia prodotta con la biomassa può essere eventualmente integrata con l'energia prodotta generata da solare termico o fotovoltaico.

A.2 Finalità e obiettivi del bando

La finalità dell'intervento, con specifico riferimento al territorio del GAL, è quella di favorire la nascita di piccoli impianti a biomassa che perseguano i seguenti obiettivi:

- generare energia termica ad uso collettivo da fonti rinnovabili e sostenibili, con legname locale, contribuendo alla riduzione delle emissioni da consumi a livello di GAL, con impianti moderni e adeguati sia dal punto di vista delle emissioni di polveri che da quello del dimensionamento dei fabbisogni;
- contribuire, in modo sinergico con le altre misure attivate, a favorire una gestione razionale delle superfici boscate del GAL e l'erogazione in modo armonioso di tutti i servizi ecosistemici che queste offrono al territorio. In particolare, valorizzare e sfruttare in modo razionale le risorse forestali pubbliche o private già pianificate o in corso di pianificazione cioè inserite in Piani Forestale Aziendali (PFA) o Piani di Gestione Forestale (PGF);
- valorizzare le risorse locali, fornendo una domanda locale anche a prodotti di scarso valore quale il legname da triturazione, i sottoprodotti e gli scarti della filiera foresta legno o al legname proveniente da interventi intercalari.

Il bando prevede il finanziamento di impianti di produzione di energia termica per il riscaldamento di edifici pubblici o privati ad uso pubblico e collettivo e a utenza continuativa, comprese le eventuali piccole reti di distribuzione (teleriscaldamento) necessarie.

Nell'ambito del presente bando per biomasse legnose si intende esclusivamente il legno **cippato** ottenuto dalla sminuzzatura di tronchi o di residui di segheria o falegnameria da lavorazione esclusivamente meccanica, e quindi non trattati.

Nell'ambito del presente bando per **filiera corta** si intende una provenienza del combustibile dal taglio di alberi situati ad una distanza di percorrenza massima pari a 70 km dall'impianto.

L'operazione sottende a tutta la **strategia di valorizzazione** della filiera forestale del territorio, in quanto consente alle imprese di migliorare la capacità di lavoro e di recupero del materiale legnoso favorendo una gestione forestale duratura dei boschi pubblici e privati. In particolare, promuove la valorizzazione di assortimenti di minor pregio a favore della produzione di biomassa legnosa tracciata e di qualità.

L'energia termica prodotta deve essere destinata all'autoconsumo e non alla distribuzione e vendita, e dovrà essere gestita tramite un **contratto di fornitura del calore**.

La partecipazione al bando dovrà essere supportata, quale elemento indispensabile, da uno **Studio di fattibilità** da cui emerga l'esito positivo in termini di sostenibilità economica, ambientale e territoriale, dell'intervento proposto.

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno:

- in forma singola, soggetti pubblici o imprese private che forniscano servizio pubblico ad uso collettivo.

A.3.1 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di una domanda di sostegno.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD08, Az.2) è fissata in Euro 450.000,00.

A.5 Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando sul sito del GAL e fino alle ore 12.00 del 13/03/2026, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. C.2.2 Presentazione delle domande.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1 Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile a contributo** è pari a Euro 200.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro 50.000,00.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno l'80% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

La potenza nominale del generatore ammesso potrà andare da un minimo di 50 ad un massimo 250 kW per un nuovo generatore a biomassa inserito nel progetto e riferito ad un intervento in sé autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate

Ai fini del calcolo della spesa massima ammissibile si applica la seguente formula;

$$y = (-0,8184x^2 + 888,26x + 10020) \cdot 1,4$$

dove

y = importo massimo della spesa

x = potenza nominale del generatore che potrà andare da un minimo di 50 ad un massimo 250 kW

L'entità del contributo erogabile non potrà **mai superare la spesa ammissibile a contributo** in fase di domanda **e in ogni caso non potrà essere superiore a 200.000 euro**.

Nel caso di generatori di potenza tale da comportare nell'applicazione della formula una spesa superiore ai 200.000 euro, l'importo eccedente si considera a carico del beneficiario.

Non saranno presi in considerazione domande che prevedono impianti di potenza superiore a 250 kW.

Nel caso la spesa quantificata tramite gli elaborati progettuali e quindi derivante da computi metrici, preventivi, etc., risulti inferiore alla spesa massima ammissibile calcolata come sopra, sarà ammesso a contributo l'importo inferiore.

L'agevolazione prevede un contributo secondo quanto stabilito al paragrafo B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento con **le caratteristiche di potenza nominale dichiarate nella domanda di contributo** approvata dal GAL, pena la revoca del contributo.

Nel caso in cui la spesa per il progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore alla spesa massima ammissibile a contributo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che una spesa per il progetto inferiore consenta ugualmente la realizzazione dell'intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata al momento del collaudo.

B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno per i soggetti pubblici è pari al 100% delle spese ammissibili.

L'aliquota di sostegno per i soggetti privati è pari al 90% delle spese ammissibili.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione e/o di una variante in diminuzione e/o della rideterminazione del sostegno di cui al par. C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti

inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico l'art. 61 *"Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD"* prevede che:

- comma 1 *"Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento."*

- comma 3 ***"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR"***.

B.3 Requisiti di localizzazione e requisiti ambientali

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

Denominazione Comune	Codice Istat	Classificazione altimetrica	Zona Piano Qualità dell'aria
Aglie'	001001	collina	IT120
Albiano d'Ivrea	001004	collina	IT120
Alpette	001007	montagna	IT121
Andrate	001010	montagna	IT120
Azeglio	001014	collina	IT120
Bairo	001015	collina	IT120
Baldissero Canavese	001017	collina	IT120
Bollengo	001027	collina	IT120
Borgiallo	001029	montagna	IT120
Borgofranco d'Ivrea	001030	collina	IT120
Borgomasino	001031	collina	IT120
Brosso	001036	montagna	IT121
Burolo	001042	collina	IT120
Canischio	001052	montagna	IT121
Caravino	001056	collina	IT120
Carema	001057	montagna	IT120
Cascinette d'Ivrea	001061	collina	IT120
Castellamonte	001066	montagna	IT120
Castelnuovo Nigra	001067	montagna	IT121
Ceresole Reale	001073	montagna	IT121
Chiaverano	001077	collina	IT120

Chiesanuova	001079	montagna	IT120
Cintano	001084	montagna	IT120
Colleretto Castelnuovo	001091	montagna	IT120
Cossano Canavese	001095	collina	IT120
Cuceglio	001096	collina	IT120
Cuorgne'	001098	montagna	IT120
Forno Canavese	001107	montagna	IT120
Frassinetto	001108	montagna	IT121
Ingria	001121	montagna	IT121
Issiglio	001124	montagna	IT120
Ivrea	001125	collina	IT120
Lessolo	001132	collina	IT120
Levone	001133	montagna	IT120
Locana	001134	montagna	IT121
Montalenghe	001159	collina	IT120
Montalto Dora	001160	collina	IT120
Noasca	001165	montagna	IT121
Nomaglio	001167	montagna	IT120
Orio Canavese	001172	collina	IT120
Pertusio	001187	montagna	IT120
Piverone	001196	collina	IT120
Pont Canavese	001199	montagna	IT120
Prascorsano	001206	montagna	IT120
Pratiglione	001207	montagna	IT120
Quagliuzzo	001208	collina	IT120
Quassolo	001209	montagna	IT120
Quincinetto	001210	montagna	IT120
Ribordone	001212	montagna	IT121
Rivara	001216	montagna	IT120
Rocca Canavese	001221	collina	IT120
Ronco Canavese	001224	montagna	IT121
Rueglio	001230	montagna	IT121
San Colombano Belmonte	001238	montagna	IT120
San Martino Canavese	001247	collina	IT120
Scarmagno	001261	collina	IT120
Settimo Rottaro	001264	collina	IT120
Settimo Vittone	001266	montagna	IT120
Sparone	001267	montagna	IT121
Strambinello	001268	collina	IT120
Tavagnasco	001271	montagna	IT120
Torre Canavese	001274	collina	IT120
Traversella	001278	montagna	IT121
Val di Chy	001317	montagna	IT121
Valchiusa	001318	montagna	IT121
Valperga	001287	montagna	IT120
Valprato Soana	001288	montagna	IT121
Vialfre'	001296	collina	IT120
Vidracco	001298	montagna	IT120
Vistrorio	001312	montagna	IT121

La classificazione e ripartizione del territorio regionale per tipologie di areali e per zone altimetriche (montagna, collina e pianura) è riportata negli Allegati 5A, 5B, 7A e 7B del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, disponibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>.

Il beneficiario deve essere ubicato in aree classificate altimetricamente come montagna o collina ai sensi dell'allegato tabellare "Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche" e relativo cronoprogramma, del CSR.

Gli interventi devono obbligatoriamente rispettare i valori limite di polveri totali (come stabilito da DGR. 46-11968 del 4 agosto 2009 e confermato dalle norme di attuazione del Piano di Qualità dell'Aria adottato con DGR n. 1-156 del 12 settembre 2024) pari a:

- 30 mg/Nm³ all'11 % di O₂ (valore medio orario) in zone IT0120 (fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo);

- 50 mg/Nm³ all'11 % di O₂ (valore medio orario) in zona IT0121.

Tale valore è verificato tramite prova controllo emissioni (da appositi punti di prelievo previsti in fase progettuale) in esercizio a collaudo da parte di laboratorio accreditato, prima del pagamento a saldo (misura laboratoriale).

Gli interventi ricadenti in zona di qualità dell'aria identificate come **IT0120** (DGR 41-855 del 29.12.2014 - Zonizzazione e classificazione del territorio sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana) sono ammessi a contributo solo se rispettano le seguenti condizioni:

1) prevedono la sostituzione di generatori alimentati a gasolio (o altro olio combustibile) con nuovi generatori alimentati a cippato;

oppure

2) prevedono la sostituzione di generatori alimentati a metano o GPL con nuovi generatori alimentati a cippato dotati di sistema di abbattimento del particolato, integrati o esterni al corpo caldaia. Il rapporto tra le ore di funzionamento del sistema filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il sistema di abbattimento del particolato deve assicurare il rispetto di una soglia massima emissiva di 10 mg/Nm³ all'11% di O₂, da verificare in opera all'atto del collaudo, da parte di un laboratorio accreditato.

B.4 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri sottoelencati.

- Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate all'art. A.1.
- Il soggetto proponente l'investimento deve aver redatto uno studio di fattibilità con le caratteristiche di cui all'allegato I da cui si evinca la sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'intervento. In alternativa possono essere utilizzati studi analoghi redatti a decorrere dal 1° gennaio 2024, con dati recenti e fonti chiaramente espresse e rintracciabili purché contengano tutti gli elementi atti a stabilire i criteri di graduatoria secondo la tabella di cui al paragrafo B.7 e come previsti nell'allegato I.

In particolare, i dati che devono essere evidenziati quale risultato finale della fattibilità riguardano:

1. fabbisogno termico della struttura;
 2. efficientamento energetico della struttura;
 3. approvvigionamento biomassa locale con un piano di durata almeno quinquennale;
 4. sistema di tracciabilità del combustibile: cippato di qualità A1 da filiera corta;
 5. compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'opera;
 6. coinvolgimento imprese con sede operativa in area GAL per la fornitura calore;
 7. possibilità di usufruire del conto termico o di altri incentivi;
- e devono essere dettagliati nella domanda di ammissione al finanziamento.

- Gli impianti realizzati con la presente operazione devono prevedere che l'energia termica prodotta sia utilizzata esclusivamente a servizio di edifici nei quali viene svolta funzione di utilità pubblica.
- Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti, di cui al presente intervento, ovvero essere gestori delle strutture al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- Requisiti tecnici del nuovo impianto:
 - la potenza termica nominale massima del generatore di calore non può essere superiore a 250 kW;
 - classe di qualità del generatore: il generatore deve essere certificato EN 303-5 e appartenere alla classe di qualità 5 stelle (con certificazione ambientale rilasciata da organismo notificato da presentarsi in fase di pagamento del saldo), in conformità a quanto prescritto dal Decreto n. 186 del 2017. In tutti i casi, è prescritto un valore massimo di emissione di particolato (PP) in atmosfera del generatore non superiore a 10 mg/Nm³ (13%O₂);
 - volume di accumulo: non deve essere inferiore a 25 l/kWt (UNI TS 11300);
 - sistemi di contabilizzazione del calore: è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore a valle del generatore;
 - deve essere prevista la realizzazione di punti di prelievo per la verifica delle emissioni, in conformità alla legge vigente.
- Sono ammissibili a contributo solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito dal GAL, non superiore a 12 mesi.
- La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria.
- Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.
- Il conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Nel rispetto degli obiettivi del bando (paragrafo A.2), si ricorda che gli impianti realizzati con la presente operazione dovranno essere gestiti tramite un contratto di fornitura del calore. Quest'ultimo dovrà essere allegato alla domanda di saldo.

Inoltre, gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

• Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati. Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

• Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

B.5 Investimenti ammissibili e non ammissibili

B.5.1 Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

a) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomassa (cippato);

f) impianti combinati (biomassa + solare termico e/o fotovoltaico) per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in attuazione del presente intervento.

Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altri soggetti (pubblici o privati) (cfr CR15) operanti in ambito locale. L'ambito locale di provenienza della biomassa è definito come la filiera corta così come definita nelle finalità e obiettivi del bando.

Fra le modalità di approvvigionamento è ammessa esclusivamente la fornitura di calore con specifico contratto a partire da cippato con le caratteristiche di cui al bando (cippato di qualità A1 - UNI EN ISO 17225-4 - proveniente esclusivamente da filiera corta).

Per la redazione della documentazione contrattuale verrà fornito supporto specifico al beneficiario da un consulente incaricato dal GAL, dopo l'ammissione a finanziamento. Il contratto definitivo dovrà essere presentato fra la documentazione allegata alla domanda di saldo.

La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e):

b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;

c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;

La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica stabilita in 80%.

B.5.2 Tipologia di investimenti non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno:

- impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
- impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- impianti per la produzione di energia che non rispettino i requisiti minimi in materia di efficienza energetica stabiliti dalla Regione in linea con quanto previsto dall'articolo 13 lettera c) del Reg. 807 del 11/3/2014.

B.6 Spese ammissibili e non ammissibili

B.6.1 Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2 Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

1. Acquisto di generatore a biomassa con accumulo di energia termica;

2. impianto di distribuzione del calore (collegamento tra il generatore oggetto di finanziamento e il sistema di distribuzione calore già esistente);
3. struttura di stoccaggio del cippato e impianto di alimentazione della caldaia;
4. imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4.
5. spese tecniche collegate alle spese di cui ai punti 1), 2) e 3), nella misura massima del 12% dell'importo totale, IVA inclusa, degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
6. investimenti immateriali riferiti alla gestione dell'impianto e/o al contratto di fornitura di calore.

Sono inoltre ammissibili le spese per la predisposizione del locale caldaia, compresa la rimozione dell'impianto da dismettere e del serbatoio del combustibile fossile (qualora presente).

Gli impianti oggetto di finanziamento dovranno rispettare i requisiti tecnici previsti dal paragrafo B.4.

Possono essere inoltre ammesse le spese per:

- sistemi di abbattimento del particolato, integrati o esterni al corpo caldaia;
- esecuzione prova controllo emissioni in esercizio a collaudo da parte di laboratorio accreditato;
- registrazione dell'impianto al Catasto Impianti Termici, secondo le disposizioni approvate con DGR 21 maggio 2021, n. 10-3262;
- sistemi di monitoraggio e trasmissione dei dati di consumo e dei parametri di funzionamento del generatore e del sistema impiantistico al servizio dell'edificio, basati su protocolli di comunicazione liberi (ad esempio MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, MBUS, ...). I dati monitorati dovranno essere trasferibili su piattaforma on line accessibile da utenti abilitati.

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti. Per l'acquisto delle attrezzature, le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le regole stabilite dal Codice dei Contratti vigente.

Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario successivo da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nella domanda di saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Il progettista può utilizzare descrizioni o analisi prezzi nel solo caso di voci non riportate in alcuna delle sezioni del Prezzario. In tali situazioni, i prezzi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando prezzi elementari dedotti da prezzario, altri listini ufficiali e da idonee indagini di mercato (preventivi). Per la redazione dei Nuovi Prezzi si dovrà seguire la "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

Il Prezzario regionale è reperibile alla sezione "Prezzario" al seguente link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/prezzario/>

B.6.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto della caldaia di soccorso;
- rete di distribuzione calore all'interno degli edifici;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- operazioni in leasing;
- interessi passivi;
- i costi di ammortamento;
- spese non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- spese non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- spese non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature non nuove;
- lavori "in economia" (eseguiti dal beneficiario e/o dai suoi familiari e/o associati per proprio conto senza rivolgersi ad un'impresa organizzata);
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli, o non ammortizzabili (attrezzatura complementare dei macchinari/impianti acquistata separatamente dalle stesse);
- i costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento;
- i costi amministrativi di certificazione della tracciabilità delle biomasse o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- spese per il personale;
- spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dal Codice dei Contratti vigente;
- imprevisti, accordi bonari, oneri relativi alle procedure di aggiudicazione;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- acquisto di mezzi di trasporto;
- acquisto di beni e materiali usati;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi specificati al paragrafo B.6.4.

B.6.4 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni

non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;

- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Piano di Investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro** 18 mesi dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

B.6.7 Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.7 Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risulta ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta n. 5/2024 del 18.06.2024:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
a) Finalità specifiche dell'operazione (max 23 punti)	1) Creazione di filiere locali	Contenuto dello studio di fattibilità che evidenzi le modalità di approvvigionamento del legname utilizzato nella fornitura di calore: contratti di gestione forestale associata: 5 punti contratti di fornitura combustibile con impresa CON SEDE OPERATIVA in area GAL Valli del Canavese: 4 punti	9

	2) Provenienza del legname utilizzato nella fornitura di calore	Contenuto dello studio di fattibilità che evidenzi la provenienza del legname impiegato: se proveniente almeno in parte da superfici oggetto di Piano Forestale Aziendale / Piano di Gestione Forestale (PFA/PGF): da 1% a 25% compreso: 3 punti oltre 25% e fino a 75% compreso: 5 punti oltre 75%: 7 punti (percentuali in peso della fornitura)	7
	3) Coinvolgimento di imprese boschive iscritte all'albo regionale delle Imprese Forestali	Contenuto dello studio di fattibilità in cui si evidenzi, fra i soggetti coinvolti nel contratto di fornitura di calore, la presenza di imprese iscritte all'albo: una impresa: 3 punti più di un'impresa 7 punti	7
b) Localizzazione dell'intervento (max 10 punti)	1) Beneficiario localizzato in zona di montagna	Localizzazione in zona di montagna ai sensi DCR 826_6658 del 1988: Comune in pianura o collina: 0 punti Comune montano: 5 punti	5
	2) Priorità per i territori soggetti alle minori limitazioni in termini di qualità dell'aria	Comuni soggetti a minori limitazioni sulla base zonizzazione qualità dell'aria: Comune in zona IT120: 0 punti Comune in zona IT121: 5 punti	5
c) Caratteristiche del progetto (max 67 punti)	1) Qualificazione in termini di gestione forestale sostenibile,	Contenuto dello studio di fattibilità che indichi la presenza nelle forniture di materiale in catena di custodia G.F.S. (PEFC – FSC): da 25% compreso: 2 punti; da 50% compreso: 3 punti; da 75% compreso: 6 punti	6
	2) Qualificazione energetica edifici riscaldati	Prestazione energetica: migliore o uguale a C: 3 punti migliore o uguale a A1: 6 punti	6
	3) Completezza e qualità degli elaborati	Fatto salvo i criteri di ammissibilità della domanda; da 0 a 5 punti a insindacabile giudizio dell'ufficio istruttorio, in funzione dei seguenti parametri: completezza dei dati e delle informazioni fornite, anche ai fini dell'attribuzione dei punteggi, qualità e grado di approfondimento della proposta progettuale e degli elaborati	5
	4) Dimensione degli impianti proposti (il dimensionamento	da 75 e fino a 115 kW compresi: 5 punti oltre 115 e fino a 200 kW compreso:	8

	degli impianti dovrà essere motivato e vincolato al fabbisogno energetico degli edifici serviti con specifico paragrafo nello studio di fattibilità)	8 punti oltre 200 kW: 3 punti	
	5) Sostenibilità ambientale della proposta progettuale (in caso di sostituzione di più generatori nell'ambito di una nuova caldaia di rete, il punteggio assegnato sarà calcolato con la media aritmetica dei punteggi relativi a ciascun generatore sostituito. Ad esempio, un nuovo generatore a biomassa che sostituisce un impianto a biomassa ante 2016 e un generatore da fonte fossile ante 1992, prende il seguente punteggio: $(3 + 13) / 2 = 8$ punti	In base al tipo di generatore che si sostituisce: - sostituzione di generatore a biomassa fabbricato dal 2016 o sostituzione generatore a combustibile fossile fabbricato dopo il 2011: 0 punti - sostituzione di generatore a biomassa fabbricato prima del 2016: 3 punti - sostituzione di generatore da fonte fossile fabbricato tra il 2002 e il 2011: 7 punti - sostituzione di generatore da fonte fossile fabbricato tra il 1992 e il 2001: 10 punti - sostituzione di generatore da fonte fossile fabbricato prima del 1992: 13 punti - nuovo acquisto senza sostituzione 15 punti	15
	6) Utilizzo prevalente dei fabbricati riscaldati dall'impianto Nel caso di più edifici o di singolo edificio all'interno del quale esistono locali con funzioni diverse, il punteggio sarà assegnato con media ponderate in base alle rispettive volumetrie riscaldate. Ad esempio un edificio adibito ad ufficio pubblico di	Tipo di uso: - socio-assistenziale (Ospedali, Case di Riposo, Scuole, Asili): 10 punti - uffici pubblici: 5 punti - locali ricreativi: palestre private, SPA , etc. e altri locali similari ad uso pubblico collettivo: 3 punti.	10

	300 m ³ riscaldati e ambulatorio medico di 75 m ³ riscaldati, prende il seguente punteggio: $[(300 \times 5) + (75 \times 10)] / (300 + 75) = 6$ punti		
	7) Fabbisogno energetico stimato dell'impianto in progetto da definire nello studio di fattibilità espresso in kWh/anno.	fino a 90.000 kWh/anno: 0 punti, oltre 90.000 kWh/anno: 5 punti	5
	8) Monitoraggio energetico	Nell'ambito di contratto di fornitura di calore: equipaggiamento impianto con un misuratore dell'energia termica prodotta, dotato di sistema di esportazione dei dati su piattaforma condivisa (es: certificazione MID - protocollo di co- municazione MODBUS...) • no: 0 punti • si: 5 punti	5
	9) Impatto ambientale delle forniture sotto forma di distanza fra impianto e provenienza del combustibile (luogo di taglio degli alberi)	La distanza* tra l'area forestale da cui proviene il materiale legnoso e l'impianto a biomassa, calcolata su percorso stradale effettivo: - oltre 60 km e fino al massimo ammissibile di 70 km: 0 punti - tra 30 e 60 km: 5 punti - inferiore a 30 km: 7 punti * <i>intesa come distanza media da calcolarsi sul primo quinquennio di attuazione del piano di approvvigionamento della biomassa</i>	7
Max TOTALE PUNTI			100

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare pari a 25 punti.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- data e protocollo di presentazione della domanda di sostegno.

Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi attribuiti sulla base dello Studio di Fattibilità dovranno essere mantenuti per i 5 anni successivi alla comunicazione di saldo dell'investimento. In fase di saldo del contributo, saranno verificati i requisiti che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi; nel caso in cui uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, verrà ricalcolato il punteggio

complessivo, che potrà determinare la revoca del contributo concesso nel caso l'intervento realizzato non raggiunga il punteggio attribuito all'ultima domanda di sostegno finanziata in graduatoria.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

B.8 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atti di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità e la continuità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo di 5 anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del saldo;
- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto entro 180 giorni dalla data di ammissione al sostegno;
- trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione;
- qualora il beneficiario sia un ente pubblico, rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
- impegno all'utilizzo di cippato di qualità A1 (UNI EN ISO 17225-4) proveniente esclusivamente da filiera corta;
- mantenere e rispettare contratto di fornitura di calore per almeno 5 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del saldo.

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria.
- presentare le comunicazioni integrative di rideterminazione del sostegno e le domande di anticipo entro i termini stabiliti dal presente bando (par. C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno, par. C.6.1 Domanda di anticipo).
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;

B.8.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.06.2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

1) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

Impegno 1: informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1 (tra 1 e 10 giorni)
Medio (2)	3		3 (tra 11 e 20 giorni)
Alto (5)			5 (tra 21 e 30 giorni)
Punteggio = Valore medio dato da (Gravità + Entità + Durata)/3			

Tipo di controllo: visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 30 gg. dalla rilevazione dell'inadempienza.

Le percentuali di riduzioni stabilite sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Ripetizione di Inadempienze.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo. Qualora le azioni correttive non vengano intraprese entro i 30 g

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi due anni. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

C.Fasi e tempi del procedimento

C.1 Procedimento amministrativo

C.1.1 *Responsabili e tempi del procedimento*

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014.

Essi sono:

- a) Istruttoria delle domande di sostegno “Produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo”, intervento “SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali”.

Il responsabile del procedimento voce è il Direttore del GAL. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di **180 giorni**.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL approva con una delibera la graduatoria e il procedimento termina con la comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

- b) Istruttoria delle domande di variante *relative al bando* “Produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo”, intervento “SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali”.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del GAL. Il procedimento si avvia con l’istanza di variante da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

- c) Istruttoria delle domande di rideterminazione del sostegno.
- d) Il responsabile del procedimento è il Direttore del GAL. Il procedimento si avvia con l’istanza di “Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno” da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).
- e) “Istruttoria delle domande di pagamento”.
- f) Il responsabile del procedimento è l’organismo pagatore regionale ARPEA. Il procedimento si suddivide in:

- *f1)* Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di saldo, e 60 giorni per l’anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell’esito dell’istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell’istruttoria della domanda di pagamento, l’organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

- f2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2 *Termini e fasi del procedimento*

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del GAL ed entro e non oltre il 13/03/2026
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione della progettazione esecutiva	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno
Conclusione delle procedure di aggiudicazione dei lavori	Beneficiario	Entro 180 giorni dall'ammissione al sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 30 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda
Comunicazione conclusione affidamenti	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di affidamento
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario,	Entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di affidamento
Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	Entro 60 giorni a decorrere dal termine dell'Istruttoria di rideterminazione del sostegno
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 18 mesi dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

C.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1 Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1° gennaio dell'anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2 **Presentazione delle domande**

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola> e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola> e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL richiedere al beneficiario eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. "di lavoro" in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi

del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati.

Il sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza. Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati e al loro contenuto, pena il rischio di rigetto della domanda stessa in fase di istruttoria.

Alla domanda di sostegno on line deve essere allegata, negli appositi spazi destinati agli allegati la seguente documentazione:

- Studio di fattibilità, redatto sulla base dell'Allegato I, e compilato in ogni sua parte. I dati dello studio di fattibilità devono essere recenti (non antecedenti al 1° gennaio 2024), e le fonti del dato chiaramente espresse e rintracciabili. La documentazione di cui sopra dovrà essere predisposta a carico dei richiedenti, da professionisti con le idonee competenze termotecniche, di pianificazione forestale, ingegneristiche, etc..
- Prospetto analitico dei costi secondo le indicazioni del par. B.5.1 Tipologia di investimenti ammissibili;
- Per i beneficiari enti pubblici: Copia della Delibera dell'Organo esecutivo dell'Ente proponente la domanda, contenente:
 - l'approvazione della candidatura e della documentazione a corredo della stessa
 - la verifica, di cui all'art. 42 ed alla Sezione IV, dell'Allegato I.7, del D.Lgs n° 36 del 31/03/2023, e successive modificazioni, e l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico- economica;
 - l'impegno a garantire l'eventuale quota di cofinanziamento in caso di ammissione a finanziamento del progetto, per progetti che superano la spesa massima ammissibile
 - l'impegno a rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per le opere in progetto dall'istruttoria della domanda di saldo;
 - l'impegno a finanziare/garantire i lavori di manutenzione sulle opere in progetto, per un periodo minimo di 5 anni dall'istruttoria della domanda di saldo;

- Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di intervento la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo di destinazione d'uso (5 anni dalla data di istruttoria del saldo del contributo): atti, contratti, comodato d'uso, locazione, visure catastali, ecc... Non è valido il compromesso di vendita.

- Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (o dei proprietari, se più di uno) dei beni e dei terreni per la realizzazione dell'intervento (Allegato V, da compilare solo nel caso in cui il proprietario non coincide con il richiedente).

- Progetto di fattibilità tecnico-economica così come previsto dall'Allegato I.7, del D.Lgs n° 36 del 31/03/2023, e s.m.i, e la seguente documentazione:

- a) quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali;
- b) computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Regionale vigente;
- c) planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
- d) documentazione fotografica geolocalizzata dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.

I soggetti privati dovranno produrre documentazione analoga contenente quando possibile le stesse informazioni del Progetto di Fattibilità tecnico-economica utili all'istruttoria della domanda

Il computo metrico estimativo deve essere allegato in formato pdf ed excel.

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti. Per l'acquisto delle attrezzature, le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le regole stabilite dal Codice dei Contratti vigente.

Il progettista può utilizzare descrizioni o analisi prezzi nel solo caso di voci non riportate in alcuna delle sezioni del Prezzario. In tali situazioni, i prezzi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando prezzi elementari dedotti da listini ufficiali e/o da idonee indagini di mercato (preventivi). Per la redazione dei Nuovi Prezzi si dovrà seguire la "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

Per gli acquisti di macchine ed attrezzature: tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura e relativo quadro di raffronto. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA;
- Tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di merito di cui all'art. B.7; in mancanza, il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi.
- Per gli enti pubblici, le check list di autovalutazione pre - aggiudicazione (dati identificativi, adempimenti generali, programmazione, ecc) di cui al par. D.1;
- Tutta la documentazione necessaria a richiedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico e urbanistico-territoriale (se previste).
- Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificato nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3 Istruttoria della domanda di sostegno

La conclusione dell'istruttoria avverrà entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando. La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di ammissibilità, di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno.

C.3.1 Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Valli del Canavese. I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude entro 180 giorni. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno, svolta da una Commissione di Valutazione composta da soggetti provvisti della professionalità adeguata individuati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL, consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;

- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) l'esame tecnico-economico degli interventi indicati nella progettazione di dettaglio;
- e) la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nel Par. B.6 Spese ammissibili del presente bando;
- f) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. *B.7 Criteri di selezione e graduatoria*;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
 - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
 - l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;

- le domande non ammissibili.

A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, per ogni domanda di sostegno è previsto un verbale contenente l'esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni per i quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- **positivo**, indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo. I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:
 - rigetto della domanda di sostegno con motivazione e archiviazione della stessa;
 - approvazione della domanda di contributo e concessione del contributo.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL al seguente link: <https://galvallidelcanavese.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/graduatorie-ssl-2023-2027/>.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi potrà essere data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione come specificato nell'Allegato II. Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP). Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

In deroga a quanto sopra descritto, qualora un Ente Pubblico abbia necessità di ottenere il CUP prima dell'ammissione al sostegno, potrà segnalarlo all'Amministrazione che ha la competenza del Bando. Quest'ultima, fornirà la classificazione corretta definita da Sistema Piemonte (altresì presente nell'Allegato II, ed eventuali altre informazioni che il beneficiario dovrà inserire in sede di richiesta del CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica, da effettuare attraverso il seguente portale "<https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>". Una volta ottenuto il CUP, il beneficiario dovrà comunicarlo all'Amministrazione prima dell'ammissione al sostegno della domanda. Qualora vi fossero casi in cui l'Ente Pubblico avesse già richiesto il CUP con una classificazione differente dovrà provvedere alla modifica secondo quanto previsto dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, le cui indicazioni operative sono pubblicate al seguente link: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere

avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell'istruttoria, il GAL invita il beneficiario a trasmettere, entro 90 giorni dalla comunicazione stessa, il progetto esecutivo dell'intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole. Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica e nel caso di intercorse variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in sede di domanda di contributo il GAL richiederà al beneficiario una procedura di variante.

La trasmissione del progetto esecutivo dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP), già utilizzato per la domanda di sostegno.

Al termine della valutazione del progetto esecutivo, il GAL comunicherà che il progetto presentato non altera le finalità e gli obiettivi del bando. Inoltre, comunicherà al beneficiario che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di affidamento, il beneficiario dovrà inviare una comunicazione al GAL (VIA PEC) dell'avvenuta conclusione delle procedure di affidamento degli incarichi.

C.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1 Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;

- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;

Nel caso di cambio di sede, gli investimenti già realizzati sono ammissibili solo se possono essere trasferiti nella nuova sede.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice.

Non sono considerate varianti:

- gli adattamenti tecnico e tecnico-economici, così come previsti nel paragrafo C.4.2;
- i cambi di fornitore.
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- almeno 30 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1 Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, controfirmato dal beneficiario del sostegno;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario.
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti;
- per i lavori edili: computo metrico (in formato excel) che consenta il raffronto (voce per voce) tra computo estimativo presentato in domanda di sostegno e il computo metrico estimativo presentato in domanda di variante.

C.4.1.2 Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2 Adattamento tecnico/tecnico-economico

L'adattamento tecnico/tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento/Azione e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici/tecnico-economici:

- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% sull'importo complessivo delle operazioni;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico/tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno.

Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1 Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, n. 1 proroga per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL entro la scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.2 Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,
- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni.

Nel caso di beneficiari privati, è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- siano confermati i punteggi assegnati con l'ammissione a finanziamento o, in caso di diminuzione, il beneficiario resti in graduatoria;
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.2 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.3 Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL Valli del Canavese, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4 Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. C.6.4 *Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

C.5.5 Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse entro 180 giorni dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività/lavori suddivisi in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;

- cause di “forza maggiore” o “circostanze eccezionali” che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l’operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al GAL il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l’impegno essenziale sopra descritto.

C.5.6 Per i beneficiari pubblici: Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Completate le procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo precedente, il beneficiario pubblico dovrà trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l’apposita procedura sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”, il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d’asta.

C.5.6.1 Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

La presentazione della comunicazione integrativa entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 Impegni essenziali.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l’inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

C.5.6.2 Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica. Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all’affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG) ;
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” .

C.5.6.3 Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L’istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento).

I beneficiari/stazioni appaltanti potranno utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

C.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno e alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della comunicazione integrativa della rideterminazione del sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo e saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1 Domanda di anticipo

Il beneficiario può presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, ad esempio mediante proprio atto, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui sopra. La condizione per l'accettazione è che tale autorità si impegni a restituire l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.

C.6.1.1 Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e, per gli enti pubblici, dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno. In ogni caso, dovrà essere presentata prima della presentazione della domanda di saldo, purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti.

Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, la domanda di anticipo deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

La presentazione della domanda di anticipo entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 Impegni essenziali.

C.6.1.2 Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
 - i. per i beneficiari pubblici, mediante provvedimento del proprio Organo competente, redatto secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA, che impegni il beneficiario medesimo alla restituzione dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto

all'importo anticipato non sia stato accertato, ovvero in caso di decadenza della domanda.

- b) per i beneficiari privati garanzia a favore di A.R.P.E.A., redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di A.R.P.E.A. e resa nel seguente modo:

polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di A.R.P.E.A. e rilasciata da:

- Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
- Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
- Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1^o settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.

Essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di A.R.P.E.A., successivamente alla liquidazione del saldo.

c) dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;

d) nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture), dichiarazione di inizio lavori rilasciata dal direttore degli stessi, in ogni caso non oltre 2 mesi dall'inizio dell'attività.

C.6.1.3 Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a) la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b) la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c) la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- d) per i beneficiari privati confronto tra importo richiesto in anticipo e importo garantito con fideiussione;
- e) per i beneficiari privati verifica della conformità della polizza fideiussoria o della garanzia; la fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere rilasciata da Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da 15 parte dell'IVASS o Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
- f) per i beneficiari privati verifica della validità della garanzia, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa: dev'essere richiesta conferma all'Ente garante (tramite modello scaricabile dal sito ARPEA). La conferma deve essere caricata nel quadro allegati dell'istruttoria della pratica in fase di chiusura dell'istruttoria sulla domanda di pagamento;
- g) verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2 Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.2.1 Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo deve essere presentata entro 18 mesi dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

C.6.2.2 Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Per gli **Enti pubblici** il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione documenti di spesa, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento, con il relativo mandato di pagamento, o analoga documentazione probante, e la quietanza di pagamento per l'intero importo del documento di spesa. Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (quietanza di pagamento);
3. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva di tavole e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, ecc.;
4. per gli enti pubblici, provvedimento amministrativo di approvazione della contabilità finale;
5. il certificato di collaudo con esito positivo oppure, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) delle opere realizzate, redatto e firmato dal professionista incaricato e firmato per accettazione dal Responsabile del progetto. Anche nel caso di soggetti privati è richiesto un C.R.E. che attesti la conformità al progetto approvato degli interventi eseguiti;
6. altre certificazioni di legge di conformità degli impianti;
7. per i lavori edili: computo metrico (in formato excel) che consenta il raffronto (voce per voce) tra computo estimativo presentato in domanda di sostegno e il computo metrico consuntivo. Il computo metrico per il Saldo dovrà inoltre consentire un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore.
8. elaborati grafici as-built (elaborati grafici che descrivono l'opera come è stata effettivamente realizzata, a seguito di eventuali modifiche progettuali in corso d'opera);

9. versione definitiva del contratto di fornitura calore, contenente l'impegno da parte di chi fornisce il calore ad approvvigionarsi con cippato di qualità A1 proveniente da filiera corta sottoscritto dalle parti;
10. certificato ambientale del generatore di calore;
11. prova controllo emissioni in esercizio da parte di laboratorio accreditato per gli interventi rientranti in zona di qualità dell'aria identificate come IT0120, che prevedono la sostituzione di generatori alimentati a metano o GPL con nuovi generatori alimentati a cippato, dotati di sistema di abbattimento del particolato, come da Par. B.3.
12. per gli enti pubblici, documentazione contenente le informazioni relative all'esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist, come meglio descritto al paragrafo D1 *Ispezioni e controlli*.
13. per gli enti pubblici, a corredo di ciascuna check list, documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023-2027**.

C.6.3 Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) nel caso di appalti pubblici, della conformità alla normativa.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, in questa fase l'Amministrazione di competenza effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;

- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto o saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo; conseguentemente:
 - in caso di domanda di acconto, le spese rendicontate non potranno più essere presentate a saldo;
 - in caso di domanda di saldo, essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 *Presentazione delle domande*, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività;
- 3) in caso di beneficiario privato: decesso del beneficiario
- 4) in caso di beneficiario privato: incapacità professionale di lunga durata del beneficiario
- 5)

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D.Disposizioni finali

D.1 Ispezioni e controlli

Gli uffici competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata (svolti da ARPEA);
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;

- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le indicazioni relative alle checklist da utilizzare sono rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Come previsto dalla Determinazione dirigenziale 709/A1700A/2024 del 19 settembre 2023, le checklist devono essere compilate utilizzando l'apposito applicativo "WeCheck Appalti" disponibile all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti> per il quale è necessario richiedere specifiche credenziali con le modalità specificate al medesimo indirizzo.

Le informazioni sulle checklist e sull'applicativo sono reperibili all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>.

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL Valli del Canavese www.galvallidelcanavese.it.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

Il contatto dell'ufficio del Responsabile del Procedimento è il seguente:

GAL Valli del Canavese

telefono 0124310109

e-mail info@galvallidelcanavese.it

PEC galvallidelcanavese@legalmail.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

Beneficiario	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Capofila	Uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno, a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza. Soggetto che presenta una domanda di sostegno in nome di una associazione di produttori (es. ATI/ATS), a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza.
Colture dedicate	Colture specificamente dedicate alla produzione di biomassa, come ad esempio le short rotation forestry o altre colture agro-forestali
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

Deliverables	Prodotti intermedi, tangibili o intangibili, originati dalle attività pianificate in un progetto. Nel corso della fase di pianificazione di un progetto, al momento della sua strutturazione in attività (o task), normalmente a ciascun task viene associato almeno un deliverable e, viceversa, ciascun deliverable è assegnato a un unico task. Esempi di deliverables: manufatti, documentazione, software funzionante, ecc. oppure risultati immateriali come il raggiungimento di un obiettivo di fatturato di un'azienda, il conseguimento di un risparmio percentuale di una certa risorsa, il miglioramento di un indicatore fisico/chimico/economico/sociale ecc., purché questi risultati siano prodotti da attività correlate al progetto che li assume in coerenza a un determinato scopo. Il concetto di deliverable differisce da quello di milestone (vedasi voce relativa), comunemente inteso in senso tecnico come punto di verifica dell'avanzamento di un progetto verso i risultati prestabiliti.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento:	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Milestones:	Termine utilizzato nella pianificazione e gestione di progetti complessi per indicare il raggiungimento di traguardi intermedi e obiettivi stabiliti in fase di definizione del progetto stesso. Molto spesso sono rappresentati da eventi (attività con durata zero o di un giorno). Esempi di milestones sono: la fine dei collaudi di un impianto, la firma di un contratto, il rilascio di una nuova versione di un software, la redazione da parte dei vari attori del progetto di documenti attraverso i quali risulta possibile fornire una stima della bontà del progetto e del suo stato di avanzamento, ecc. Il concetto di milestone differisce da quello di deliverable (vedasi voce relativa) comunemente inteso in senso tecnico come prodotto intermedio o finale del progetto. Il raggiungimento di una milestone implica normalmente che tutti i deliverables prodotti da quella fase siano stati ottenuti.
Operazione:	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC:	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
Filiera corta	Per filiera corta si intende una provenienza del combustibile dal taglio di alberi situati ad una distanza di <u>percorrenza</u> massima pari a 70 km dall'impianto
Studio di fattibilità	Relazione redatta da uno o più professionisti che contenga tutte le valutazioni ed informazioni di cui all'allegato I circa la fattibilità, la sostenibilità e la durata nel tempo dell'investimento proposto. <u>N.B: lo "Studio di fattibilità" è un documento di analisi diverso dal "Progetto di fattibilità tecnico economica" previsto dal codice dei contratti di cui si dà definizione alla voce seguente.</u>

PFTE o Progetto di fattibilità tecnico economica	Insieme degli elaborati che definiscono un progetto al primo livello di progettazione così come definito all'art. 41 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
PFA/PGF	Piani Forestali Aziendali / Piani di Gestione Forestale: strumenti di pianificazione delle proprietà forestali aziendali secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 4/2009 e dall'art. 130 del R.D. Legge 30 dicembre 1923 , n. 3267
G.F.S.	Gestione Forestale Sostenibile: conformità della gestione forestale di una superficie agli standard di certificazione PEFC o FSC che ne garantiscono la sostenibilità nel lungo periodo.
Contratto di calore o di fornitura di calore	Contratto il cui oggetto è la fornitura di calore da parte un soggetto incaricato di gestire e alimentare un impianto termico, al soggetto proprietario dell'impianto che beneficia del calore prodotto. La fornitura viene misurata in unità di misura del calore o della potenza prodotti.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

AIA	Autorizzazione integrata ambientale
ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
G.F.S.	Gestione Forestale Sostenibile
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata

PFA / PGF	Piano Forestale Aziendale ora rinominato Piano di Gestione Forestale
PFTE	Piano di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
SSL GAL	Strategia di Sviluppo Locale del GAL
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filieri forestali

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato

dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M. 16 FEBBRAIO 2016 e regolamenti applicativi Conto Termico
- Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali – D.Lgs del 3 aprile 2018, n. 34

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni" Misure Non SIGC CSR 2023/2027 – rev. 2 - approvato con determina n. 100-2025 del 18/04/2025.

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30.04.2024.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale".
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009
- DGR. 46-11968 del 4 agosto 2009
- Norme di attuazione del Piano di Qualità dell'Aria adottato con DGR n. 1-156 del 12 settembre 2024

Atti regionali

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 di approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.
- Determina Dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla

superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.”

- SSL 2023/2027 del GAL Valli del Canavese scarl “Canavese Smart Rural Lab” approvato con DD n. 939 del 01/12/2023.

G. Allegati

- ALLEGATO I_ CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
- ALLEGATO II_ MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE
- ALLEGATO III_ PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO
- ALLEGATO IV_ TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO V_ DICHIARAZIONE STATO DI PROPRIETÀ/DISPONIBILITÀ TERRENI E STRUTTURE/ASSENSO DA PARTE DEL PROPRIETARIO